



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 27/07/2023

INDICE

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Funzionario responsabile del tributo
- ART. 3 Ravvedimento
- ART. 4 Accertamento
- ART. 5 Notificazione degli atti
- ART. 6 Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali
- ART. 7 Riscossione ordinaria
- ART. 8 Riscossione coattiva
- ART. 9 Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- ART. 10 Rateizzazione dei crediti arretrati
- ART. 11 Rateizzazione in caso di riscossione coattiva
- ART. 12 Rimborsi
- ART. 13 Compensazione
- ART. 14 Contenzioso
- ART. 15 Versamenti e limiti di esenzione per pagamenti e rimborsi delle entrate dell'Ente

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- ✓ dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
- ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;
- ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Il presente Regolamento disciplina tutte le entrate del Comune di Cori tributarie ed extra-tributarie.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

ART. 2 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.

2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza (ovvero: in accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.)

3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) cura il contenzioso;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- m) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili.

ART. 3 - RAVVEDIMENTO

1. Per ravvedimento operoso si intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione e ai soggetti solidamente obbligati, di sanare le violazioni commesse in materia di tributi locali, beneficiando di riduzioni delle sanzioni applicabili, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia e secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Il ravvedimento operoso è regolato dall'art.13 del D.lgs. n.472/1997 che, con il Decreto Fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2020, D.L. n.124 del 26 Ottobre 2019 convertito, con modificazioni dalla Legge n.157 del 19 Dicembre 2019, ai sensi dell'art.10-bis, il quale ha abrogato il comma 1-bis del d.lgs.472/1997, estendendo l'ambito operativo del ravvedimento operoso a tutti i tributi, compresi quelli locali.
3. Ai sensi dell'articolo 13 c.1 del D.lgs. 472/1997 la sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f. ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
 - g. ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione

della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

4. Ai sensi dell'art.13 c.1-quarter del D.Lgs. 472/1997, il pagamento e la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 472/1997 non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento;
5. Ai sensi dell'art.13 c.2 del D.Lgs. 472/1997, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
6. Ai sensi dell'art.13 c.3 del D.Lgs. 472/1997, quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
7. Ai sensi dell'art.13 c.1 del D.Lgs. 472/1997, costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

ART. 4 - ACCERTAMENTO

1. In caso di **omesso o insufficiente versamento** dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
2. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** si applica la sanzione del 100 per cento, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).
3. In caso di **infedele dichiarazione** si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).
4. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario**, si applica la sanzione di 500 euro (cinquecento/00); in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione di 200 euro (duecento/00).
5. Le **sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (c.d. **accertamento con adesione**, ai sensi degli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997).
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ART. 5 - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006;
- d) posta elettronica certificata.

2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:

- ✓ € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- ✓ € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
- ✓ € 8,35 per gli atti notificati all'estero.

3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

ART. 6 - INTERRELAZIONI TRA L'UFFICIO TRIBUTI E GLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:

- a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
- b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.

2. È garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.

3. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili

ART. 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

- a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione;
- b) in proprio dal Comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.

2. L'attività di riscossione dell'ente locale è regolata dall'art. 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ai sensi della lettera a) dell'art.1 comma 792 della legge su menzionata, l'avviso di accertamento emesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso; l'avviso di accertamento deve contenere devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

ART. 9 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

ART. 10 – RATEIZZAZIONE DEI CREDITI ARRETRATI

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di avvisi di accertamento di cui alla legge 160/2019 o avvisi di pagamento con notifica o entrate extra-tributarie può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, non inferiori ad € 100,00, nei limiti seguenti:

- | | |
|---|------------------------|
| a) per debiti fino a 100€ | nessuna rateizzazione; |
| b) per debiti da € 100,01 a € 500,00 | 3 rate mensili; |
| c) per debiti da € 500,01 a € 3000,00 | 10 rate mensili; |
| d) per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 | 18 rate mensili; |
| e) per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 | 32 rate mensili; |
| f) per debiti oltre € 20.000,01 | 56 rate mensili. |

2. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

3. A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

1) Persone fisiche e ditte individuali:

a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;

2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;

c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 15.000,00;

3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

b) copia del bilancio di esercizio;

c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, o consulenti del lavoro.

4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). Sulle rate sono calcolati gli interessi legali aumentati del 2%. La rateizzazione sarà concessa verificata l'inesistenza di morosità relative a precedente rateazione dello stesso contribuente.

5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateazione è invece superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

6. Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 4 rate, in deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 5, per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.

7. La rateazione non è in ogni caso consentita:

a) quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui al comma 3;

b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;

c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;

d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00

8. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, nelle ipotesi ove

presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 11 - RATEIZZAZIONE IN CASO DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati o entrate extra-tributarie, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, non inferiori ad € 100,00, nei limiti seguenti:

a) per debiti fino a 100€	nessuna rateizzazione;
b) per debiti da € 100,01 a € 500,00	2 rate mensili;
c) per debiti da € 500,01 a € 3000,00	7 rate mensili;
d) per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00	14 rate mensili;
e) per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00	25 rate mensili;
f) per debiti oltre € 20.000,01	46 rate mensili.

2. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui risultino avviate le procedure esecutive.

3. Alla seguente rateizzazione si applica quanto previsto dal comma 3 al comma 9 dell'articolo 10 del presente regolamento.

ART. 12 – RIMBORSI

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

ART. 13 – COMPENSAZIONE

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione dei tributi, totale o parziale, con eventuali crediti certi che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.
Per crediti certi si intendono fatture elettroniche (o altre notule di pagamento e simili) che risultano liquidate dagli Uffici comunali, ai sensi dell'art. Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La compensazione avviene sia su istanza di parte, che su proposta dell'ufficio; in ogni caso, la compensazione, è disposta dal dirigente responsabile dell'entrata interessata e inviata al dirigente dei servizi finanziari; nel provvedimento è indicato l'importo, la natura dell'entrata ed ogni altro dato utile alla compensazione.
3. Resta inteso che in caso di istanza, il contribuente rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le somme oggetto della compensazione stessa.
4. L'esito della compensazione sarà comunicato al contribuente a mezzo PEC e/o raccomandata A/R.
5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
6. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenze o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
8. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.
9. L'art. 23 comma 1, del dlgs. 472/1997, prevede che: *“Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”*. Il successivo comma 2 stabilisce che: *“In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”*. Inoltre l'art. 8, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. 212/2000, si stabilisce che *“L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”*.

ART. 14 – CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.
3. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
4. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 1 punti percentuale, come previsto dall' art. 1, c. 165, della legge n. 296/2006

ART. 15 - VERSAMENTI E LIMITI DI ESENZIONE PER PAGAMENTI E RIMBORSI DELLE ENTRATE DELL'ENTE

Nei casi in cui il pagamento delle entrate tributarie, patrimoniali o extra tributarie deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, che si intendono comprensivi di sanzioni, interessi e di ogni altro accessorio gravante sul tributo ordinario:

1. IMU e TASI: € 4,00
2. Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 3,00; annuale: € 10,00
3. TOSAP: permanente: € 5,16; temporanea: € 2,58
4. Imposta di pubblicità: permanente: € 3,10; temporanea: € 2,58
5. Diritto pubbliche affissioni: € 2,00
6. Imposta di soggiorno: € 6,00
7. Altre entrate di natura patrimoniale o extra tributarie: € 6,00

Nei casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli o per i casi di rimborso da parte dell'ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

1. IMU e TASI: € 12,00
2. Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 12,00; annuale: € 12,00
3. COSAP: permanente € 12,00; temporanea € 12,00
4. Imposta di Pubblicità: permanente € 12,00; temporanea € 12,00
5. Imposta di soggiorno: € 12,00
6. Altre entrate di natura patrimoniale o extra tributarie: € 12,00

Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 30,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

I rimborsi delle somme inserite in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad 30,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 30,00 euro, salva prescrizione.